

Codice DB1014

D.D. 7 luglio 2014, n. 215

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia di quattro sorgenti idropotabili denominate, rispettivamente, "Mosca S1", "Gora S2", "Fontanazzo S3" e "Costamarenca S4", ubicate nel Comune di Castelnuovo di Ceva (CN).

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 "*Cuneese*", d'intesa con il Comune di Castelnuovo di Ceva (CN) e con la Società Comuni dell'Acquedotto Langhe Sud Occidentali S.p.A. (CALSO S.p.A.) – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione – con nota in data 9 gennaio 2014, ha trasmesso la documentazione a supporto delle proposte di definizione delle aree di salvaguardia delle seguenti captazioni:

- sorgente "*Mosca S1*", ubicata nella particella catastale n. 33 del foglio di mappa n. VIII, censito al N.C.T. del Comune di Castelnuovo di Ceva (CN);
- sorgente "*Gora S2*", ubicata nella particella catastale n. 226 del foglio di mappa n. IV, censito al N.C.T. del medesimo Comune;
- sorgente "*Fontanazzo S3*", ubicata nella particella catastale n. 220 del foglio di mappa n. IV, censito al N.C.T. del medesimo Comune;
- sorgente "*Costamarenca S4*", ubicata nella particella catastale n. 99 del foglio di mappa n. VIII, censito al N.C.T. del medesimo Comune.

Le proposte di definizione presentate sono state determinate con il metodo che si basa sul tempo di dimezzamento delle portate massime annuali (portate misurate in continuo tramite un traduttore di livello a pressione nell'intervallo temporale 12/03/2012 – 09/04/2013) e sulla base delle risultanze di studi idrogeologici che hanno evidenziato un grado di vulnerabilità medio (classe C) degli acquiferi alimentanti le sorgenti "*Mosca S1*", "*Fontanazzo S3*" e "*Costamarenca S4*" ed un grado di vulnerabilità basso (classe D) dell'acquifero alimentante la sorgente "*Gora S2*".

Le aree di salvaguardia che ne sono risultate hanno le seguenti caratteristiche dimensionali.

Sorgente "*Mosca S1*":

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 20 metri a monte, 15 metri lateralmente e 5 metri a valle, a partire dall'opera di presa;
- zona di rispetto, di forma trapezoide, un'apertura laterale di 30° rispetto ai margini laterali della zona di tutela assoluta, un'estensione verso monte pari a 400 metri a partire dall'opera di presa ed orientata parallelamente alla direzione media di deflusso sotterraneo; i primi 200 metri di estensione a monte a partire dalle zone di tutela assoluta costituiscono la zona di rispetto ristretta, la restante parte, la zona di rispetto allargata.

Sorgenti "*Gora S2*" e "*Fontanazzo S3*":

- zona di tutela assoluta sorgente "*Gora S2*", di forma rettangolare e dimensioni pari a 10 metri a monte, 7,5 metri lateralmente e 2 metri a valle, a partire dall'opera di presa;
- zona di tutela assoluta sorgente "*Fontanazzo S3*", di forma rettangolare e dimensioni pari a 20 metri a monte, 15 metri lateralmente e 5 metri a valle, a partire dall'opera di presa;
- zona di rispetto ristretta sorgente "*Gora S2*", di forma trapezoide, un'apertura laterale di 30° rispetto ai margini laterali della zona di tutela assoluta, un'estensione verso monte pari a 200 metri ed orientata parallelamente alla direzione media di deflusso sotterraneo;
- zona di rispetto sorgente "*Fontanazzo S3*", di forma trapezoide, un'apertura laterale di 30° rispetto ai margini laterali della zona di tutela assoluta, un'estensione verso monte pari a 400 metri a partire dall'opera di presa ed orientata parallelamente alla direzione media di deflusso sotterraneo; i primi 200 metri di estensione a monte a partire dalle zone di tutela assoluta costituiscono la zona di

rispetto ristretta, la restante parte, la zona di rispetto allargata; tale area si sovrappone parzialmente con la zona di rispetto ristretta della sorgente “Gora S2” che risulta di minori dimensioni considerata la vulnerabilità intrinseca inferiore dell’acquifero alimentante.

Sorgente “*Costamarenca S4*”

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 20 metri a monte, 15 metri lateralmente e 5 metri a valle, a partire dall’opera di presa;
- zona di rispetto, di forma trapezoide, un’apertura laterale di 30° rispetto ai margini laterali della zona di tutela assoluta, un’estensione verso monte pari a 400 metri a partire dall’opera di presa ed orientata parallelamente alla direzione media di deflusso sotterraneo; i primi 200 metri di estensione a monte a partire dalle zone di tutela assoluta costituiscono la zona di rispetto ristretta, la restante parte, la zona di rispetto allargata.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l’elenco delle particelle catastali interessate nei seguenti elaborati:

– *Definizione dell’area di salvaguardia della sorgente “Mosca” S1 secondo Allegato D del Reg. Reg. n. 15/R-2006 – Scala 1:2.000;*

– *Definizione dell’area di salvaguardia del complesso sorgentizio S2 “Gora” + S3 “Fontanazzo” secondo Allegato D del Reg. Reg. n. 15/R-2006 – Scala 1:2.000;*

– *Definizione dell’area di salvaguardia della sorgente “Costamarenca” S4 secondo Allegato D del Reg. Reg. n. 15/R-2006 – Scala 1:2.000*

agli atti con la documentazione trasmessa.

L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Cuneo, con nota in data 31 ottobre 2013, ha espresso alcuni dubbi e perplessità in merito allo studio idrogeologico allegato alla proposta presentata.

La Società Comuni dell’Acquedotto Langhe Sud Occidentali S.p.A., con la nota integrativa del 17 dicembre 2013, ha trasmesso una relazione esplicativa finalizzata a chiarire le perplessità emerse nel parere dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale sopra riportato.

L’Azienda Sanitaria Locale CN1 di Mondovì – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione, con nota in data 13 novembre 2013, ha espresso parere favorevole, evidenziando che l’acqua prelevata dalle sorgenti “*Mosca S1*”, “*Gora S2*”, “*Fontanazzo S3*” e “*Costamarenca S4*” risulta conforme alle caratteristiche di qualità previste per legge e può quindi essere destinata al consumo umano.

Le particelle catastali interessate dalle aree di salvaguardia delle quattro sorgenti – benché classificate urbanisticamente dai Comuni di Castelnuovo di Ceva (CN) e di Priero (CN) come “*aree agricole*” – per le loro caratteristiche morfologiche e vegetazionali non risultano essere soggette ad attività di sfruttamento agricolo e/o connesse all’allevamento intensivo di bestiame e pertanto non è stato ritenuto necessario richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell’Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006.

Ne consegue che coloro che detengono i titoli d’uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all’articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R del 2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d’uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere sotto forma di comunicazione alla Provincia di Cuneo.

Si ribadisce, comunque, il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all’interno delle zone classificate a bosco, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 227/2001.

Il diritto d'uso delle acque prelevate dalle quattro sorgenti in argomento – ubicate nel Comune di Castelnuovo di Ceva (CN) – è riconosciuto alla Società Comuni dell'Acquedotto Langhe Sud Occidentali S.p.A. (CALSO S.p.A.) in forza del disciplinare di concessione di derivazione di acque ad uso potabile approvato con la determinazione della Provincia di Cuneo n. 8481 del 22 dicembre 2010 (“*Mosca S1*” – portata massima pari a 5,00 l/s, portata media pari a 4,9315 l/s; “*Gora S2*” – portata massima pari a 4,00 l/s, portata media pari a 3,9452 l/s; “*Fontanazzo S3*” – portata massima pari a 5,00 l/s, portata media pari a 4,9315 l/s; “*Costamarenca S4*” – portata massima pari a 3,00 l/s, portata media pari a 2,9589 l/s).

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 5, in data 30 gennaio 2014.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente

considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione sono conformi ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”;

atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

accertato che le quattro sorgenti ubicate nel Comune di Castelnuovo di Ceva (CN) e gestite dalla Società Comuni dell'Acquedotto Langhe Sud Occidentali S.p.A. (CALSO S.p.A.) sono state inserite nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento regionale 15/R del 2006, trasmesso con nota in data 3 aprile 2009 dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 “*Cuneese*” alla Direzione Ambiente della Regione Piemonte;

ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possono essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta delle quattro sorgenti, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere e impedire l'accesso alle stesse opera di presa da parte di persone estranee e da parte di animali, anche selvatici;
- si provveda a mantenere puliti i versanti al fine di conservare l'elevata naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni;

vista la determinazione n. 8481 del 22 dicembre 2010 con la quale la Provincia di Cuneo ha approvato il disciplinare di concessione di derivazione di acque ad uso potabile con il quale riconosce alla Società Comuni dell'Acquedotto Langhe Sud Occidentali S.p.A. (CALSO S.p.A.) il diritto d'uso delle acque prelevate dalle sorgenti “*Mosca S1*” (portata massima pari a 5,00 l/s,

portata media pari a 4,9315 l/s), “Gora S2” (portata massima pari a 4,00 l/s, portata media pari a 3,9452 l/s), “Fontanazzo S3” (portata massima pari a 5,00 l/s, portata media pari a 4,9315 l/s) e “Costamarenca S4” (portata massima pari a 3,00 l/s, portata media pari a 2,9589 l/s), ubicate nel Comune di Castelnuovo di Ceva (CN);

vista la nota dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Cuneo, in data 31 ottobre 2013 – prot. n. 98860;

vista la nota della Società Comuni dell’Acquedotto Langhe Sud Occidentali S.p.A., in data 17 dicembre 2013 – prot. n. 639, di controdeduzioni al parere ARPA sopra riportato;

vista la nota dell’Azienda Sanitaria Locale CN1 di Mondovì – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione – in data 13 novembre 2013 – prot. n. 0109190;

vista la nota, in data 9 gennaio 2014 – prot. n. 23, dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 4 “Cuneese”, di trasmissione degli atti delle proposte di definizione in oggetto;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili” e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l’articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l’articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008

DETERMINA

a) Le aree di salvaguardia delle quattro sorgenti idropotabili denominate, rispettivamente, “Mosca S1”, “Gora S2”, “Fontanazzo S3” e “Costamarenca S4”, ubicate nel Comune di Castelnuovo di Ceva (CN), sono definite come risulta nei seguenti elaborati:

– *Definizione dell’area di salvaguardia della sorgente “Mosca” S1 secondo Allegato D del Reg. n. 15/R-2006 – Scala 1:2.000;*

- *Definizione dell'area di salvaguardia del complesso sorgentizio S2 "Gora" + S3 "Fontanazzo" secondo Allegato D del Reg. Reg. n. 15/R-2006 – Scala 1:2.000;*
 - *Definizione dell'area di salvaguardia della sorgente "Costamarenca" S4 secondo Allegato D del Reg. Reg. n. 15/R-2006 – Scala 1:2.000*
- allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali.

b) Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano", relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristretta ed allargata. Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate a bosco, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 227/2001.

c) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Castelnuovo di Ceva (CN), come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire la sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta delle quattro sorgenti, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere recintate, se possibile, e completamente dedicate alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere e impedire l'accesso alle stesse opera di presa da parte di persone estranee e da parte di animali, anche selvatici; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore (CALSO S.p.A.) ed alle autorità di controllo;
- provvedere alla pulizia dei versanti al fine di mantenere l'elevata naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni.

d) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Provincia di Cuneo per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Castelnuovo di Ceva (CALSO S.p.A.) per la tutela dei punti di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

e) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Cuneo per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed ai Comuni di Castelnuovo di Ceva e di Priero, affinché gli stessi provvedano a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione delle aree di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di ridefinizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente del Settore
Agata Milone